

lesorie e dai gradi istituiti.

Articolo 5° - Il terzo comma di detto articolo dispone che il personale assunto a tempo indeterminato, tra i diciassette ed i ventuno anni, al compimento del ventunesimo anno di età entra di diritto in ruolo, in deroga alla disposizione dell'art. 4.

La soppressione di ogni prova di esame, per il detto passaggio in ruolo, non si dimostra encomiabile. L'esperimento finora richiesto, selezionava opportunamente il personale, lo costringeva a tenersi in esercizio e ad integrare la propria coltura, determinava una graduatoria di merito che utilmente si sostituirà all'atto della pura e semplice anzianità di servizio.

Articolo 13° - Rappresenta un evidente regresso, per quanto si riferisce al trattamento da fare, nelle promozioni, per le benemerite forze fasciste e combattentistiche. Tali benemerite, invero, si aggiungevano a quelle amministrative, e non giocavano quindi, esclusivamente, nella sola ipotesi di parità di merito dei promoven-  
di.

Il 2° comma dello stesso articolo 13 concede un inumerato beneficio ai ricandidati. Dato il sistema del merito comparativo, i migliori impiegati saranno promossi prima degli altri. Ma